

DECRETO DIRIGENZIALE N. 285 / DA del 26 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso MASSONE CARLA C/ CAS Liquidazione Sentenza 1661/2022 del Tribunale di Messina .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina tra le parti Massone Carla cod. fisc. MSSCRL08R48L219X MGLDNC58T25F158C c/ CAS + Altri è stata emessa la Sentenza n. 1661/2022 che, si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali dei 2 gradi di giudizio per € 2.500,00 oltre accessori una spesa complessiva di € 7.599,18.

Che con PEC del 22/05/23 il legale di controparte avv. Angelo Siracusa , ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7.599,18 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, a saldo della Sentenza n. 1661/2022, che si allega, il pagamento in favore della Sig.ra Massone Carla nato a Torino il 8/10/1960 cod. fisc. MSSCRL08R48L219X della somma complessiva di € 7.599,18 mediante accredito sul c/c IBAN IT58K 05387 82290 000047 564354 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo.



Il Dirigente Generale f.f
Ing. Dario Costantino

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < avvangelosiracusa@pec.giuffre.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Relazione di notifica ai sensi della legge n.53/1994. Massone Carla - Consorzio Autostrade Siciliane.proc. n. 5750/2016 R.G. Tribunale Messina. Notifica sentenza Tribunale Messina n.1661/2022 e atto di precetto.

Mercoledì 29-03-2023 09:58:26

Avv. Angelo Siracusa
Via Nino Ryolo, 20 - 98057 Milazzo tel e fax 090 9240026 / 3386056759
mail: angelosir@hotmail.it - pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it

Consorzio Autostrade Siciliane Posta Elettronica Certificata		
29 MAR. 2023		
DIP. GEN.	D.V.A.	D.A.T.E.

Nell'interesse di Massone Carla notifico quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

Avv. Angelo Siracusa

Allegati:

atto_precetto-signed.pdf procura_liti-signed.pdf sentenza_Tribunale_Messina_n.1661-2022.pdf

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 9915
del 29-03-2023 Sez. A



mail errata



TRIBUNALE di MESSINA
Prima sezione civile

VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)

Il giorno 07/10/2022, all'udienza tenuta dal G.U., dott.ssa Simona Monforte, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5760/2016 R.G..

E' comparsa, per l'appellante l'avv. Veronica SAITTA, per delega dell'avv. Angelo SIRACUSA.

E' comparsa, per l'appellato, l'avv. Marilena PUGLISI, in sostituzione dell'avv. Giancarlo PLATANIA GIANCARLO.

IL G.U.

Dispone darsi corso alla discussione orale; i procuratori delle parti discutono la causa.

IL G.U.

Si ritira in camera di consigli. All'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.



TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Simona Monforte, in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n° 5760/2016 Reg. Gen.

TRA

MASSONE CARLA (C.F.:MSSCRL60R48L219X), nata a Torino l'8.10.1960, ivi elettivamente domiciliata in Messina, via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Saitta,

recapito professionale dell'avv. Angelo Siracusa che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-APPELLANTE -

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ctr. Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, via F. Faranda n. 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Platania, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

-APPELLATO-

OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Messina.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta

— ◆ —
IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione in appello notificato in data 17.10.2016, MASSONE Carla conveniva in giudizio il **CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per chiedere l'integrale riforma della sentenza n. 673/2016, emessa dal Giudice di Pace in data 23.02.2016 e pubblicata in data 17.03.2016, nella causa iscritta al n. 2722/2014 R.G.

L'odierna appellante, in primo grado, chiedeva che fosse affermata la responsabilità esclusiva del C.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella causazione del sinistro stradale occorso in data 30.08.2009 e, conseguentemente, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti. In particolare, l'attrice chiedeva la rifusione dei danni al mezzo e di quelli derivanti dal "fermo tecnico" e dal deprezzamento del veicolo. Deduceva, infatti, che l'evento occorso in suo danno - consistente nell'impatto della propria autovettura Opel Zafira, tg. BZ428NJ, nell'occorso condotta dal di lei marito Spadaro Franco, con un grosso pneumatico presente sulla carreggiata dell'autostrada A20 in direzione Me -Pa, in prossimità dell'uscita della galleria che precede il parcheggio "Ronetto" - fosse da imputare, ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., all'omesso intervento del C.A.S., che, essendo tenuto, in qualità di gestore, alla manutenzione ed al rilevamento di anomalie del tratto autostradale in questione, avrebbe dovuto rimuovere o almeno segnalare adeguatamente l'insidia.

Si costituiva in giudizio il C.A.S. e, contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dall'attrice, chiedeva il rigetto delle domande.

Il Giudice di Pace adito rigettava l'istanza risarcitoria, ritenendo che l'attrice non avesse assolto l'onere probatorio, posto a suo carico, in ordine all'imputabilità dell'occorso a colpa dell'ente convenuto, e compensava le spese del giudizio in ragione della ritenuta "peculiarità delle questioni trattate".

Avverso la citata sentenza ha proposto appello MASSONE Carla, censurando l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2051 c.c. In particolare, l'attrice criticava che la decisione di primo grado si fondasse su una ingiustificata inversione dell'onere probatorio in tema di colpa del custode, che il giudice, in contrasto tanto al dato normativo quanto alla giurisprudenza di legittimità, aveva posto a carico del danneggiato.

Con comparsa di risposta del 25.01.2017 si costituiva in giudizio il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato contestava in fatto e in diritto il motivo di gravame proposto dalla controparte, asserendo la logica linearità della sentenza di primo grado.

All'udienza del 04.05.2022 i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 07.10.2022, nella quale datosi corso alla discussione, all'esito della camera di consiglio il Tribunale pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

2. Il motivo di appello è fondato e l'impugnazione va, pertanto, accolta.

Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto, nel caso di specie, l'impugnazione è dotata dei requisiti minimi previsti dall'art. 342 c.c. In proposito, deve osservarsi che per consolidato orientamento giurisprudenziale "l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere" (Cass. Civ. n. 10916/17).

Per quanto attiene al merito, deve premettersi che ai sensi dell'art. 2051 c.c. *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*. La ratio sottesa alla norma appena menzionata è quella di far ricader sul custode, quale soggetto che si pone in relazione diretta con la cosa oggetto di custodia, il rischio connesso ai danni causati dalla cosa medesima che non siano discendenti dal caso fortuito.

Sul punto, giova richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *"la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa"* (Cass. Civ. n. 2308/07). Di conseguenza, *"il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore) ... deve esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto..."* (Cass. Civ. n. 3651/06).

La motivazione del provvedimento impugnato si appalesa contraddittoria nella misura in cui il giudice di primo grado - dopo aver richiamato la fattispecie della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., i principi ad essa sottesi e la posizione della giurisprudenza in ordine all'ambito applicativo e al riparto dell'onere di prova in capo al danneggiato (tenuto ad allegare e provare l'esistenza del danno e del nesso eziologico con la cosa soggetta all'altrui custodia) ed al custode del bene da cui promana il danno (il quale può liberarsi unicamente dimostrando la derivazione del danno da caso fortuito) - ha respinto la domanda, assumendo che l'onere di provare la negligenza del concessionario gravasse sul danneggiato, e che quest'ultimo non avesse fornito la relativa prova.

Nel caso in esame, tuttavia, ricade sull'ente gestore l'onere di produrre la prova liberatoria dalla propria responsabilità per l'evento dannoso, dal momento che, di contro, come pure ritenuto e accertato dal giudice di prime cure, l'odierno appellante

ha dimostrato sia la sussistenza del danno subito che il nesso di causalità tra l'evento ed il suddetto pregiudizio, venendo altresì in rilievo il rapporto di intervento del personale della Polizia Stradale di Messina prontamente intervenuto sui luoghi, nel quale si dà atto della presenza sulla sede stradale di uno pneumatico di grosse dimensioni e di pezzi di paraurti, nonché delle condizioni di assenza di illuminazione all'interno della galleria (cfr. verbale presente nel fascicolo di parte attrice). Per converso, il C.A.S. non ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente in qualità di custode del bene fonte di danno, dovendosene riconoscere la responsabilità in ordine all'evento dannoso ex art. 2051 c.c. con riferimento al sinistro per cui è causa.

Essendo stata accertata la responsabilità dell'appellato, deve procedersi alla quantificazione del danno risarcibile. L'operazione non richiede l'espletamento di attività istruttoria in quanto la parte appellante ha dimostrato documentalmente l'entità della lesione patrimoniale subita.

Ed infatti, dalla fattura n. 09_H/01666 emessa in data 21.09.2009 dalla MADS Auto S.r.l. emerge che il costo sostenuto dal danneggiato per le riparazioni necessarie al ripristino dell'auto ammontasse ad euro 1.800,00.

Alla predetta cifra deve sommarsi un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa, per il danno da "fermo tecnico" e da deprezzamento del veicolo. In merito, la Suprema Corte ha chiarito che *"in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore"* (Cass. 23916/06).

Pertanto, in considerazione del fatto che il periodo di indisponibilità del mezzo si è protratto per circa 20 giorni (intercorsi tra la data del sinistro a quella di emissione della fattura sopracitata), il pregiudizio conseguente al "fermo tecnico" ed al deprezzamento dell'autovettura può essere equitativamente liquidato in euro 1.200,00.

Alla luce di quanto osservato, il Consorzio Autostrade Siciliane deve essere condannato al pagamento, a favore di Carla Massone, della complessiva somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Simona Monforte in sede di appello, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 673/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 23.02.2016, condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento in favore di MASSONE Carla dell'importo complessivo di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di MASSONE Carla, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.026,52 per il primo grado, di cui euro 126,52 per spese ed euro 900,00 per compensi di avvocato, ed in euro 1.808,02 per il presente grado di giudizio, di cui euro 188,02 per spese documentate ed euro 1.620,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Messina, il 7 ottobre 2022

Letto in udienza alle ore 16.30

Il Giudice

(dott.ssa Simona Monforte)

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Carmelo Giuseppe Antillo, Funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la I sezione civile del Tribunale di Messina.

++

TRIBUNALE DI MESSINA

R.G.N. 5760\2016

SENTENZA N. 1661\2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva su richiesta dell'AVV. ANGELO SIRACUSA nell'interesse di MASSONE Carla.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr.ssa Caterina Cicala

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente da diritti di copia, ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. Circolare del 04.02.2021 Ministero della Giustizia, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.